



COMUNE DI BERNAREGGIO
Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI "PRONTO INTERVENTO"

Approvato con delibera C.C.n°6 del 12/03/1993
Modificato con delibera C.C. n° 84 del 21/12/2000

Art.1

Il Comune di Bernareggio individua sul territorio degli appartamenti di proprietà comunale da utilizzare per "Pronto Intervento" nelle emergenze abitative di cittadini residenti.

Art..2

I criteri che sovrintenderanno all'assegnazione di un alloggio di "Pronto Intervento" sono:

- 1) essere residenti in Bernareggio;
- 2) avere lo sfratto esecutivo in atto oppure occupare unità immobiliari in condizioni di grave degrado igienico-sanitario.

Art..3

Gli assegnatari degli alloggi di "P.I." sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art.4

Gli assegnatari degli alloggi di " P.I." debbono:

- a) servirsi dei beni comuni con la diligenza del "buon padre di famiglia" e attenersi ai regolamenti municipali o di altre competenti autorità per quanto non sia contenuto nel presente Regolamento;
- b) curare la più scrupolosa pulizia non solo del rispettivo alloggio ma anche dei locali e spazi di uso comune; a tal fine si precisa che previa fissazione degli stessi ospiti di turni periodici di pulizia, a questi ultimi incomberà ogni pulizia all'interno e all'esterno del fabbricato; la spazzatura racchiusa negli appositi sacchetti, nei giorni già stabiliti dall'Azienda appaltatrice, verrà messa sulla strada pubblica affinché possa venir raccolta dagli incaricati;
- c) astenersi da intrattenimenti troppo rumorosi o che possano recare disturbo o molestia; in particolare dalle H.22.00 alle H.7.00, gli assegnatari dovranno evitare di creare disturbo ai vicini;
- d) debbono inoltre evitare di:
 - depositare nei luoghi di passaggio biciclette e materiale ingombrante, anche per breve tempo; le biciclette potranno essere depositate negli appositi spazi. Le autovetture dovranno tassativamente rimanere fuori dall'area in questione;
 - tenere materiali infiammabili o materie comunque pericolose, sia nell'alloggio che nei locali comuni, ed immettere nelle canne di esalazione prodotti derivanti dalla combustione di stufe o similari;
 - recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
 - stendere o depositare all'esterno delle finestre e negli spazi comuni biancheria, indumenti, utensili, attrezzi ed oggetti qualsiasi;

Art. 5

Per una serena convivenza sono vietati i seguenti comportamenti:

- abuso di alcolici;
- detenzioni di armi proprie ed improprie anche se autorizzate;
- detenzione, uso e spaccio di stupefacenti;
- violenza alle persone;
- sottrazione o distruzione di oggetti appartenenti alla casa o ad altri ospiti;

Art.6

L'assegnazione avrà la durata di un anno. Potrà essere rinnovata una sola volta solo dietro espressa delibera della Giunta ed a seguito dell'accertata situazione di necessità e di buona conduzione dell'alloggio.

Al termine del periodo di assegnazione, l'assegnatario dovrà restituire quanto affidatogli in buono stato di manutenzione (art.1575 del Cod. Civ.) e lasciare immediatamente l'alloggio.

Art.7

I residenti per l'uso dell'alloggio dovranno versare mensilmente alla Pubblica Amministrazione la somma di L.100.000 per il monolocale e di L. 150.000 per il bilocale: periodi di tempo uguali o superiori a gg.15 comporteranno il pagamento dell'intera mensilità. La tariffa intera trova applicazione per il nucleo familiare che disponga di un reddito, riferito all'anno precedente l'assegnazione, pari o superiore a L. 20.000.000.= calcolato secondo il "Regolamento comunale per la definizione dei criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 29.09.2000, esecutiva ai sensi di legge. Per i nuclei familiari il cui reddito, come sopra calcolato, risulti inferiore a L. 20.000.000.= le tariffe indicate sono proporzionalmente ridotte fino alla gratuità per i nuclei familiari privi di reddito. Tale tariffa verrà rivista all'inizio di ogni anno. Nel canone non sono comprese: gas ed energia elettrica. I residenti dovranno richiedere direttamente tali utenze ai rispettivi fornitori.

A titolo di cauzione dovranno versare, contestualmente alla firma dell'impegnativa, la somma di L. 200.000 che verrà restituita previa verifica dello stato di manutenzione dell'alloggio alla scadenza dell'assegnazione.

Art.8

L'assegnazione dell'alloggio è strettamente personale, talché è fatto assoluto divieto per gli occupanti di cedere, anche provvisoriamente, il proprio alloggio; è fatto altresì divieto di pernottare permanentemente alle persone non comprese nel nucleo familiare.

Art.9

Il Comune si riserva di procedere con proprio personale, quando lo ritenga opportuno, previo avviso, ad ispezione negli alloggi per assicurarsi circa la buona tenuta di essi e l'osservanza degli obblighi regolamentari da parte dei cittadini;

Art.10

Il Comune non garantisce per danni derivanti da umidità, rotture o manomissioni per furti, come pure per l'eventuale scarsità o mancanza di acqua potabile, gas ed energia elettrica;

Art.11

L'inosservanza delle regole sopra riportate darà facoltà all'Amministrazione di disdire, senza possibilità di appello alcuno, il rapporto di assegnazione; l'assegnatario non avente più diritto al proprio alloggio dovrà, nell'arco di 15 giorni, lasciare l'alloggio;

Art.12

Per tutto ciò che non è stabilito nel presente Regolamento, l'Amministrazione potrà emanare particolari disposizioni.